

Dispositivo

Le clausole dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, devono essere interpretate nel senso che ostano ad un regime fiscale di uno Stato membro che, in una situazione in cui un cittadino di uno Stato membro, persona fisica, esercente un'attività economica sul territorio della Confederazione svizzera, trasferisca il proprio domicilio dallo Stato membro, il cui regime fiscale è in causa, verso la Svizzera, preveda la riscossione, al momento del trasferimento stesso, dell'imposta dovuta sulle plusvalenze latenti relative a quote societarie detenute dal cittadino medesimo, mentre, in caso di mantenimento del domicilio nel medesimo Stato membro, la riscossione dell'imposta ha luogo solo nel momento di realizzazione delle plusvalenze, vale a dire al momento della cessione delle quote societarie stesse.

(¹) GUC 13 del 15.1.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2019 — Repubblica ellenica/Commissione europea

(Causa C-670/17 P) (¹)

[Impugnazione — Fondo europeo agricolo orientamento e garanzia (FEAOG) — Sezione «Orientamento» — Riduzione del contributo finanziario — Regolamento (CE) n. 1260/1999 — Programma operativo — Rettifiche finanziarie — Articolo 39 — Base giuridica — Disposizioni transitorie]

(2019/C 139/15)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou e I. Pachi, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e J. Aquilina, agenti)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 19 settembre 2017, Grecia/Commissione (T-327/15, non pubblicata, EU:T:2017:631), è annullata.
- 2) La decisione di esecuzione C(2015) 1936 final della Commissione, del 25 marzo 2015, relativa all'applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, Sezione «Orientamento», assegnato al programma operativo CCI 2000GR061PO021 (Grecia — Obiettivo 1 — Ricostruzione rurale), è annullata.
- 3) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Repubblica ellenica tanto nel procedimento di primo grado quanto nell'ambito della presente impugnazione.

(¹) GUC 42 del 5.2.2018.